FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
Giudice Sportivo Nazionale

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

Premesso

Che è pervenuta presso la Procura Federale una denuncia, da parte del Sig. Mario Occelli, nella sua qualità di coordinatore della Commissione Federale Arbitrale (*CFA*), nei confronti del Sig. Graziano Gattari (tessera FIB n. 384709) del Comitato di Macerata, per violazioni alle norme federali

In fatto ed in diritto

Nella denuncia viene riferito che il Sig. Gattari avrebbe indirizzato alla CFA una lettera dal contenuto offensivo nei confronti dell'arbitro Ottavio Pederzini, per una decisione di gioco assunta nel corso della finale della Coppa Italia Seniores svoltasi a Bologna in data 30 novembre u.s.;

Nella fase istruttoria sono pervenute le controdeduzioni alla Procura Federale del denunciato, il quale ha precisato che la propria intenzione non era quella di offendere e/o screditare l'arbitro Pederzini e la classe arbitrale in generale ma, piuttosto, richiamare l'attenzione dei competenti organi su una decisione arbitrale ritenuta ingiusta e dannosa.

Il Sig. Gattari è stato deferito con provvedimento della Procura Federale allo scrivente Giudice Sportivo, per violazione dell'articolo 61, comma 3, lett. a) (*Contegno poco riguardoso ed irrispettoso*) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB.

Fermo tutto quanto sopra, nel prendere atto delle controdeduzioni del denunciato si rileva come, nei tanti anni di tesseramento presso la FIB, il Sig. Gattari non sia mai stato oggetto di sanzioni disciplinari da parte degli organi federali.

Rileva, tuttavia, il comportamento tenuto nel caso di specie il quale, da una analisi della documentazione raccolta in fase di indagini, appare comunque riprovevole in quanto contrario ai principi fondanti l'etica sportiva.

Per quanto sopra esposto, dopo aver esaminato gli atti, si ritiene che nel comportamento del Sig. Graziano Gattari, si configuri una violazione dell'articolo 61, comma 3, lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB, la quale dovrà essere sanzionata.

P.T.M.

Questo Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando sulla denuncia pervenutagli, infligge al Sig. Graziano Gattari ai sensi dell'art. 61, comma 5, lettera a) *i*) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB, la sanzione dell'ammonizione.

Roma, 18 marzo 2015

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Marco Boggia